

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Data del deposito diversa dalla data della pubblicazione: come si verifica la tempestività dell'impugnazione?

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

NDR: in senso conforme [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.09.2016, n. 18569](#).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.10.2017, n. 24466

...omissis...

Con sentenza n. 2383 del 3.7.2008 il Tribunale di Verona dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l'appello proposto dal comune di Verona contro la sentenza emessa dal giudice di pace della medesima città, nel giudizio di opposizione ad ordinanza d'ingiunzione instaurato da xxxxx

Rilevata la presenza in calce alla sentenza impugnata di due certificazioni, una di deposito della sentenza in data 22.6.2006, l'altra di pubblicazione della stessa sotto la data del 16.8.2006, il Tribunale riteneva che la prima delle due dovesse interpretarsi come data di pubblicazione, quest'ultima coincidendo, appunto, col deposito della sentenza, dovendosi intendere l'altra come riguardante l'epoca di comunicazione della sentenza ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Di conseguenza, l'appello, proposto con atto di citazione notificato il 10.10.2007, era da ritenersi effettuato oltre la scadenza del termine d'impugnazione ordinario ex art. 327 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza il comune di Verona propone ricorso, affidato ad un solo motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con xxxxx

Rinviata a nuovo ruolo in attesa di una nuova pronuncia delle S.U., a seguito di Corte cost. n. 3/15, la causa è stata nuovamente assegnata alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo d'impugnazione il comune ricorrente deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 133 e 327 c.p.c., anche in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 1.

Richiama al riguardo Cass. n. 12681/08, in base alla quale ove sulla sentenza impugnata compaiano certificate due date, una di deposito in cancelleria, l'altra, successiva, di pubblicazione, è solo a quest'ultima che occorre aver riguardo ai fini della decorrenza del termine c.d. lungo d'impugnazione, di cui all'art. 327 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Com'è noto la questione, ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e, poi, sottoposta anche al vaglio della Corte costituzionale, è stata di recente nuovamente rimessa e risolta dalle S.U. di questa Corte, che con sentenza n. 18569/16 hanno affermato che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Nella specie, la comunicazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 133 c.p.c. fa riferimento all'avvenuto "deposito" della sentenza in data 16.8.2006, e non 22.6.2006, dal che è d'uopo desumere che l'effettiva pubblicazione sia quella avvenuta nella seconda e non nella prima delle due date suddette.

Di conseguenza l'appello proposto il 10.10.2007 dal comune di Verona, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (nel testo in allora vigente), deve ritenersi tempestivo, al netto della sospensione feriale dei termini.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese del presente processo di cassazione, al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato.

pqm

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente processo di cassazione, al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato.